



**Regolamento delle Commissioni Consultive  
istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Cagliari**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 31 marzo 2022  
Integrato e modificato con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 24 febbraio 2026

## **Indice**

**Art. 1 Ambito di applicazione**

**Art. 2 Funzioni delle Commissioni**

**Art. 3. Numero e competenza**

**Art. 4 Composizione e nomina delle Commissioni**

**Art. 5 Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni. Dimissioni**

**Art. 6 Compiti del Presidente**

**Art. 7 Compiti del Segretario**

**Art. 8 Compiti del Delegato del Consiglio**

**Art. 9 Riunioni delle Commissioni**

**Art. 9 Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni**

**Art. 11 Scioglimento delle Commissioni**

**Art. 12 Spese di funzionamento**

**Art. 13 Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della  
Commissione**

**Art. 14 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

<<<>>>

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine") ad esclusione della Commissione Disciplina personale dipendente.

Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (di seguito, per brevità, anche "Ordine") si dividono in Istituzionali e Programmatiche.

Sono Commissioni Istituzionali:

- la Commissione "Albo, Elenco Speciale e Tirocinio Professionale";
- la Commissione Opinamento Parcelle,
- la Commissione Aggiornamento Professionale e Formazione Professionale Continua.

Sono Commissioni Programmatiche quelle diverse dalle precedenti.

## **Art. 2 – Funzioni delle Commissioni**

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive cui possono essere affidati i seguenti compiti:

- fornire indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine circa lo “status” degli Iscritti all'Albo, Elenco Speciale e Registro dei Tirocinanti nonché in ordine all'esercizio dell'attività professionale, come ad esempio in materia di liquidazione di onorari, di tenuta dell'Albo e del Registro dei Tirocinanti , di provvedimenti disciplinari e simili (attività tecnica);
- raggiungere gli obiettivi assegnati dal Consiglio dell'Ordine alle singole Commissioni come stabiliti nel momento della determinazione di cui all'art. 3;
- studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Iscritto (attività scientifica), con l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine;
- fornire pareri al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (attività di consulenza);
- proporre al Consiglio dell'Ordine nuovi obiettivi o la modifica degli obiettivi assegnati alla Commissione per la relativa autorizzazione.

## **Art. 3. Numero e competenza**

Il numero delle Commissioni, la loro denominazione, gli ambiti di competenza e gli obiettivi da raggiungere sono determinati dal Consiglio dell'Ordine in base agli indirizzi programmatici approvati.

## **Art. 4 – Composizione e nomina delle Commissioni**

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine, non superiore a cinque, salvo motivate eccezioni deliberabili dal Consiglio in presenza di particolari esigenze.

Il Consiglio dell'Ordine nomina i Presidenti e i componenti delle Commissioni, di regola scelti tra gli Iscritti all'Albo o nell'Elenco Speciale, nel rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi seguenti.

In via eccezionale e con motivata delibera, il Consiglio dell'Ordine può nominare, sia come Presidenti sia come componenti, soggetti non iscritti che abbiano maturato una specifica e qualificata competenza nella materia oggetto dei lavori della Commissione, ferma restando l'assenza di cause ostative e incompatibilità.

I Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine nella seduta di insediamento ovvero, ove non possibile, nella prima seduta utile. Possono essere Presidenti delle Commissioni anche componenti del Consiglio.

I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta motivata dei Presidenti delle Commissioni, in coerenza con gli obiettivi assegnati alle stesse.

Successivamente alla nomina dei Presidenti, il Consiglio dell'Ordine comunica a tutti gli iscritti la denominazione e gli obiettivi di ciascuna Commissione, nonché il nominativo del Presidente, e contestualmente richiede la disponibilità a farne parte. La domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae, deve essere inviata entro 15 giorni dalla comunicazione, salvo diversa motivata delibera del Consiglio.

Nelle Commissioni, al fine di mantenere il necessario collegamento con il Consiglio dell'Ordine, può essere nominato tra i Consiglieri un ulteriore componente, rispetto al numero massimo di cui al comma 1, in qualità di Consigliere Delegato che coordina i lavori con il Presidente.

La Commissione può inoltre avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri della Commissione, possono contribuire ai lavori. Tali esperti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente della Commissione.

La scelta dei componenti della Commissione deve essere ispirata al criterio della disponibilità nel partecipare fattivamente ai lavori della Commissione, tenendo conto:

- delle esperienze professionali;
- di una adeguata rappresentanza di genere;
- di una adeguata rappresentanza geografica.

I componenti delle Commissioni, sia all'atto della nomina, sia durante il mandato non devono avere in corso provvedimenti disciplinari.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito.

Salvo che non sia Consigliere dell'Ordine, ciascun iscritto può, di regola, far parte di due Commissioni; in casi eccezionali e motivati il Consiglio può disporre diversamente.

Tutte le Commissioni decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite, salvo quanto diversamente previsto per garantire la continuità delle attività istituzionali fino al nuovo insediamento.

Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna all'Ordine, salva apposita delega del Consiglio dell'Ordine.

## **Art. 5 – Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni.**

### **Dimissioni**

La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto. L'accettazione della nomina da parte dell'Isritto deve pervenire presso la sede dell'Ordine entro il termine di dieci giorni onde consentire al Consiglio dell'Ordine di procedere tempestivamente alla reintegrazione degli eventuali rinunciatarci.

La comunicazione di accettazione dovrà contenere la dichiarazione di conoscenza e adesione al presente regolamento, l'impegno a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato e la consapevolezza della fiducia insita nella designazione.

L'insediamento della Commissione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla nomina.

Nella riunione di insediamento i componenti le Commissioni eleggono il Segretario. Nella riunione successiva a quella di insediamento, da tenersi entro 30 giorni dalla prima, dovrà essere approvato dalla Commissione il programma dei lavori su proposta del Presidente, in linea con gli obiettivi assegnati, il calendario delle riunioni su base annuale e così ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Le dimissioni dagli incarichi di Componente di Delegato, di Presidente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine. Le dimissioni hanno effetto immediato e il Consiglio dell'Ordine procede alla nuova nomina nella prima riunione disponibile. Le dimissioni dall'incarico di Segretario devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Presidente della Commissione che informa il Consiglio dell'Ordine. Le dimissioni hanno effetto immediato e la Commissione procede alla nuova nomina nella prima riunione disponibile.

#### **Art. 6 – Compiti del Presidente**

Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione. In particolare, egli provvede a:

- formulare, di concerto con il Segretario, il programma dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi assegnati, delle priorità e delle urgenze stabilite dal Consiglio dell'Ordine;
- predisporre il calendario annuale delle riunioni;
- convocare la commissione;
- nominare i Relatori per la trattazione di specifici argomenti;
- dirigere la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- sottoscrivere il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato;
- proporre al Consiglio dell'Ordine l'acquisizione di parere di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
- curare la redazione della relazione annuale dell'attività della Commissione e dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente, i compiti ad esso demandati verranno assolti dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

#### **Art. 7 – Compiti del Segretario**

I compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza ovvero, in caso di riunione in videoconferenza, attestare la presenza dei partecipanti;
- predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Presidente;
- mettere a disposizione della Commissione il materiale necessario per la risposta ai quesiti ed alle richieste di pareri, così come risultante dai Verbali delle sedute;
- provvedere, su indicazione del Presidente, ad effettuare le ricerche utili per i lavori della Commissione;
- tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
- assolvere i compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.

In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane per iscrizione all'Albo.

#### **Art. 8 – Compiti del Delegato del Consiglio**

Il Delegato del Consiglio ha il compito di:

- a) seguire i lavori della Commissione;
- b) relazionare periodicamente il Consiglio sull'attività della Commissione;
- c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le opere della Commissione.

Ciascun Consigliere dell'Ordine può essere Delegato in non più di cinque Commissioni;

Il Presidente e il Vice Presidente sono delegati di diritto a tutte le Commissioni.

#### **Art. 9 – Riunioni delle Commissioni**

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione o del Delegato del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione può riunirsi in videoconferenza o eccezionalmente anche in altra sede.

Le Commissioni Istituzionali devono necessariamente riunirsi presso la sede dell'Ordine. I relativi atti e documenti potranno essere visionati ed elaborati esclusivamente presso detta sede.

Le Commissioni Istituzionali devono riunirsi periodicamente almeno una volta ogni mese mentre le Commissioni Programmatiche, dopo le prime due riunioni, almeno ogni due mesi. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Presidente alla Segreteria dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine. Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e conservato dallo stesso.

Dovrà essere presentata annualmente al Consiglio dell'Ordine una relazione, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione stessa prevede di svolgere.

#### **Art. 10 – Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni**

Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, più di tre volte all'anno anche non consecutive decade automaticamente e può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Presidente della Commissione.

Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa, sentito il Presidente della Commissione. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione. Il Consiglio dell'Ordine dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

#### **Art. 11 – Scioglimento delle Commissioni**

Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolte dal medesimo.

#### **Art. 12 – Spese di funzionamento**

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

#### **Art. 13 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione**

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, dovrà essere fatta

menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

**Art. 14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Acquisite le informazioni rilasciate dal titolare del trattamento ex art. 13 GDPR 679/2016, ai sensi dell'art. 7 GDPR, si acconsente al trattamento dei dati.